



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE SVOLTA DAL PERSONALE DELLE AUTORITÀ DI BACINO

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni relativo all'attività di pianificazione svolta dal personale dipendente dalle Autorità di Bacino.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini del presente regolamento l'incentivo di cui all'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, è riferito alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati, intendendosi, con tale definizione, tutte le operazioni relative all'attività di pianificazione delle Autorità di Bacino comportanti la redazione di elaborati tecnici, cartografici e normativi ed in particolare la redazione dei piani di bacino, dei piani stralcio e dei piani straordinari, suscettibili di successiva approvazione da parte degli organi competenti.

ART.3

IMPUTAZIONE DEI FONDI

Le somme occorrenti per la ripartizione del fondo incentivante sono imputate alle assegnazioni accreditate sulla contabilità speciale dell'Autorità di Bacino.

ART.4

FONDO INCENTIVANTE PER ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

Nell'ambito della programmazione delle attività per l'elaborazione degli atti di pianificazione e nei limiti delle somme annuali assegnate alle Autorità di Bacino con gli atti previsti dall'art. 31, comma 4, della legge 18.05.1989, n. 183, ovvero da disposizioni speciali, il Comitato tecnico, su proposta del Segretario Generale, stabilisce il piano di lavoro, la quantificazione dei costi nonché l'ammontare del relativo incentivo di cui all'art.18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel piano di lavoro sono altresì, specificati:

- i contenuti e le modalità di redazione dell'atto di pianificazione;
- i tempi di redazione;
- la composizione del gruppo di pianificazione formato da dipendenti dell'Autorità di bacino con indicazione delle professionalità richieste, delle relative responsabilità ed il numero complessivo dei partecipanti.



ART.5

GRUPPO DI PIANIFICAZIONE

Il gruppo di pianificazione è composto dal personale tecnico e/o amministrativo dell'Autorità di Bacino con il compito di redigere l'atto di pianificazione e di firmare i relativi elaborati.

In ogni gruppo di pianificazione deve essere garantita la presenza delle capacità professionali specifiche ed operative necessario per l'atto di pianificazione da adottare e l'integrazione tra le diverse competenze professionali.

Il gruppo di pianificazione è costituito da:

- un responsabile del procedimento;
- collaboratori principali che provvedono allo sviluppo del piano in conformità alle direttive del responsabile del procedimento;
- collaboratori specialisti che forniscono un contributo complementare necessario alla redazione del piano;
- collaboratori che partecipano allo sviluppo del piano ed alla redazione dei singoli elaborati, anche di natura amministrativa nonché alle attività strumentali necessarie.

ART.6

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Segretario generale con apposito provvedimento nomina il responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento, con successivo atto, provvede a:

- a) individuare i componenti del gruppo di pianificazione sulla base dei criteri di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento;
- b) determinare, in relazione a ciascun atto di pianificazione, i tempi di ultimazione delle singole prestazioni;
- c) ripartire l'incentivo di cui all'art.18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni ai componenti del gruppo di pianificazione ai sensi del successivo art. 8 del presente regolamento.

ART.7

QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI

L'ammontare complessivo dell'incentivo di cui all'art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla redazione di atti di pianificazione è pari al 30% della tariffa professionale di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1.12.1969, n. 6679 e successive modificazioni.

Nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione sia indispensabile ricorrere a prestazioni professionali esterne, l'ammontare dell'incentivo è ridotto in misura pari alla spesa sostenuta dall'Autorità di Bacino per tali prestazioni professionali e costituisce economia di spesa.

Non si è in presenza di un'attività di pianificazione nel caso in cui l'attività svolta dal personale dipendente consista unicamente ed esclusivamente in un'opera di assemblaggio di apporti pianificatori prodotti da soggetti esterni.



ART.8

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

L'incentivo di cui all'art. 18, comma 2 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dal Comitato Tecnico è ripartito tra i componenti del gruppo di pianificazione in relazione all'apporto fornito per la redazione dell'atto e con le modalità e criteri fissati in sede di contrattazione di cui all'unito verbale (all.I) che forma parte integrante del presente regolamento.

ART.9

MONITORAGGIO ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Il Segretario generale sulla base della relazione conclusiva del responsabile del procedimento:

- a) verifica la rispondenza dell'attività svolta dal gruppo di pianificazione alle prescrizioni, criteri e modalità di cui agli arti 4 e 5 del presente regolamento;
- b) attesta, con proprio provvedimento, la congruità dell'ammontare dell'incentivo e la legittimità della sua ripartizione;
- c) dispone, previa verifica della relativa copertura finanziaria, la liquidazione dell'incentivo, dopo l'adozione e/o l'approvazione dell'atto di pianificazione da parte del Comitato Istituzionale.

Eventuali successivi adempimenti dei componenti del gruppo di pianificazione in relazione al medesimo atto di pianificazione è attività dovuta non ulteriormente remunerabile.

ART.10


DISCIPLINA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente regolamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie accertate e verificate dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, si applicano anche per le attività di pianificazione che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si siano ancora concluse con formale adozione e/o approvazione dei relativi piani.

ART.11

ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dalla data di adozione.





AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ACCORDO
25 maggio 2005

**MODALITÀ E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI
ALL'ART. 18, COMMA 2 DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. PER L'ATTIVITÀ DI
PIANIFICAZIONE SVOLTA DAI DIPENDENTI
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO**

In data **25 maggio 2005** alle ore 9.00, si sono incontrate presso la sede dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in Via Garibaldi, 75 a Parma:

la delegazione trattante di parte pubblica composta da:

Dott. Francesco Puma;
Dott. Vasco Contini;

con la delegazione di parte sindacale rappresentata da:

R.S.U., nella persona di:
Antonio Chionna
Italo Perchiazzi
Patrizia Pavesi
Christian Farioli

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Barbara Lori - CGIL/FP
Dante Rampini - CISL FPS

per la contrattazione del punto sopra detto.

PREMESSO CHE

L'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ai commi 1 e 2 prevede rispettivamente che:

- **comma 1.** "Una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5%, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi 4 e 5 dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ai commi 1 e 2 prevedono che:



del regolamento approvato con RD 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".

- **comma 2.** "Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

TENUTO CONTO che occorre stabilire in sede di contrattazione decentrata le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni per l'attività di pianificazione svolta da dipendenti dell'Autorità di Bacino;

CONSIDERATO come il testo del Regolamento contenga all'articolo 4 la disposizione di salvaguardia circa la quantificazione dei costi nonché dell'ammontare del relativo incentivo che devono essere contenuti "nei limiti delle somme annuali assegnate all'Autorità di Bacino con gli atti previsti dall'articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero da disposizioni speciali";

VISTA la deliberazione del Segretario Generale n. 110 del 30.12.2002 con la quale è stata nominata la Delegazione Trattante di Parte pubblica nelle persone del dott. Francesco Puma e del geom. Ermanno Ghiozzi;

Al termine dell'incontro le parti, come sopra dette,

SOTTOSCRIVONO L'ACCORDO SOTTORIPORTATO

ART. 1 Attribuzione incentivo

L'incentivo previsto dall'art. 18, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni è attribuito al personale dipendente dell'Autorità di Bacino inserito nel gruppo di pianificazione per la redazione di elaborati tecnici, cartografici e normativi ed in particolare dei piani di bacino, dei piani stralcio e dei piani straordinari, suscettibili di successiva approvazione da parte degli organi competenti con le funzioni di:

- a) responsabile del procedimento;
- b) collaboratori principali che provvedono allo sviluppo del piano in conformità alle direttive del responsabile del procedimento;
- c) collaboratori specialisti che forniscono un contributo complementare necessario alla redazione del piano;
- d) collaboratori che partecipano allo sviluppo del piano ed alla redazione dei singoli elaborati, anche di natura amministrativa nonché alle attività strumentali necessarie.

ART. 2 Riparto incentivo



In relazione all'apporto professionale fornito, l'incentivo di cui all'art. 18, comma 2, della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni è ripartito tra il personale indicato all'art. 1 applicando la percentuale (min/max) di cui alla tabella sotto indicata e riferita a ciascuna delle categorie di seguito specificate e dividendo il relativo importo per il numero di unità di personale ricomprese nella relativa categoria.

CATEGORIA	PERCENTUALE (min/max)		UNITA'
Responsabile del procedimento	5	15	1
Collaboratori principali	40	65	n.
Collaboratori specialisti	5	35	n.
Collaboratori	10	35	n.

ff

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Per l'Autorità di Bacino del Fiume Po

IL DIRIGENTE TECNICO

Dott. Francesco Puma

Francesco Puma

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott. Vasco Contini

Vasco Contini

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Antonio Chionna

Antonio Chionna

Italo Perchiazzi

Italo Perchiazzi

Pavesi Patrizia

Patrizia Pavesi


Christian Farioli

Christian Farioli




ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

Barbara Lori - CGIL/FP



Dante Rampini - CISL FPS



DICHIARAZIONI CONGIUNTE

DICHIARAZIONE N. 1

Le parti concordano nell'affermare che nel momento dell'individuazione del gruppo di pianificazione di cui all'articolo 5 del "Regolamento" dovranno essere assicurati:

- presenza delle capacità professionali ed operative necessarie, in relazione alla tipologia dell'atto di pianificazione;
- equa ripartizione di incarichi fra il personale disponibile;
- valutazione dei carichi di lavoro tra il personale che partecipa all'atto di pianificazione e il rimanente personale, dimensionati in maniera tale da permettere a ciascuno il contestuale assolvimento dei normali compiti d'ufficio anche in relazione alle altre forme di incentivazione del personale.

DICHIARAZIONE N. 2

Le parti concordano nell'affermare che il gruppo di pianificazione di cui all'articolo 5 del "Regolamento" sia così costituito:

- **RUP** sia individuato tra i dirigenti in servizio;
- **collaboratori principali** siano individuati tra il personale tecnico e amministrativo in servizio;
- **collaboratori specialistici** siano individuati tra i dirigenti in servizio, tra i titolari di incarichi di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 8 del CCNL 1998-2001 e s.m.i., e tra il restante personale tecnico e amministrativo.
- **collaboratori** siano individuati tra il restante personale.
E' altresì esplicito che ogni collaboratore potrà essere inserito in un solo gruppo, per ogni singola attività di pianificazione.






DICHIARAZIONE N. 3


Le parti concordano nell'affermare che della proposta del piano di lavoro di cui all'articolo 4 del "Regolamento" sia data informativa alle OO.SS..



DICHIARAZIONE N. 4

Le parti assumono l'impegno di ritrovarsi, dopo la prima applicazione del "Regolamento", per verificare gli esiti dello stesso.





DICHIARAZIONE N. 5

Le parti assumono l'impegno di disciplinare in sede di CDI i coefficienti correttivi da applicare all'ammontare della quota di incentivo spettante, nel caso di prolungate assenze del singolo dipendente dal gruppo di pianificazione.

DICHIARAZIONE N. 6

Le parti convengono che l'Amministrazione, così come previsto dalla lettera b) del parere n. VL/2004/8070 rilasciato in data 10/11/2004 dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, si impegna ad applicare il Regolamento "Merloni" anche alle attività di pianificazione che alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo non si siano ancora concluse con formale adozione o approvazione dei relativi piani.

DICHIARAZIONE N. 7


Le parti convengono che l'Amministrazione, si impegna ad esporre di volta in volta, nell'apposita bacheca, copia degli atti inerenti l'attività di pianificazione svolta dal personale dipendente dell'Autorità di bacino del fiume Po.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Per l'Autorità di Bacino del Fiume Po

IL DIRIGENTE TECNICO

Dott. Francesco Puma




DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott. Vasco Contini




RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA


Antonio Chionna




Italo Perchiazzi



Pavesi Patrizia




Christian Farioli





ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

Barbara Lori - CGIL/FPS



Dante Rampini - CISL FPS



